

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra/«Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras» UAB

(Causa C-436/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Articolo 3, paragrafo 1 — Finanziamento da parte del Fondo di coesione — Progetto di sviluppo di un sistema regionale di gestione dei rifiuti — Irregolarità — Nozione di «programma pluriennale» — Chiusura definitiva del programma pluriennale — Termine di prescrizione)

(2017/C 277/04)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Convenuta: «Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras» UAB

con l'intervento di: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, «Skirnuva» UAB, «Parama» UAB, «Alkesta» UAB, «Dzūkijos statyba» UAB

Dispositivo

- 1) Un progetto come quello di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nella realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti in una determinata regione e per il quale si prevedeva un'esecuzione nel corso di diversi anni, finanziata dalle risorse dell'Unione europea, rientra nella nozione di «programma pluriennale», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
- 2) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 dev'essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione di un'irregolarità commessa nel quadro di un «programma pluriennale», come il progetto di cui trattasi nel procedimento principale, decorre a partire dalla data dell'esecuzione dell'irregolarità in questione, in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, con la precisazione che, se si tratta di un'irregolarità «permanente o ripetuta», il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l'irregolarità, in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95.

Inoltre, un «programma pluriennale» è considerato «definitivamente chiuso», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 2988/95, alla data di conclusione prevista per tale programma, secondo le norme che lo disciplinano. In particolare, un programma pluriennale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione, come modificato dal regolamento (CE) n. 1264/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e dal regolamento (CE) n. 1265/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, dev'essere considerato «definitivamente chiuso», ai sensi di detta disposizione, alla data indicata nella decisione della Commissione europea che ha approvato tale progetto come termine per il completamento dei lavori e per l'esecuzione dei pagamenti delle relative spese ammissibili, fatta salva un'eventuale proroga, stabilita da una nuova decisione della Commissione in tal senso.

⁽¹⁾ GU C 337 del 12.10.2015.